



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Siena, 17.6.2014
PROT. n. 21261-1/10

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Ai Membri del Collegio dei Revisori dei Conti

e per conoscenza

Al Magnifico Rettore

Al Prorettore vicario

Alla Responsabile della Divisione ragioneria

Alla Responsabile della Divisione personale tecnico e

amministrativo, sanitario e pensioni

Alla Responsabile dell'Ufficio amministrazione personale docente

Al Responsabile del Servizio manutenzione procedure

Informatiche e reporting per il personale

Università di Siena

Oggetto: relazione illustrativa e tecnico finanziaria all'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) per collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua straniera, redatta ai sensi dell'art. 40 comma 3 *sexies* del d.lgs. 165/2001 e della circolare MEF - RGS n. 25 del 19.7.2012.

Gentili Revisori,

a seguito della sigla dell'ipotesi di CCI riguardante i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua straniera, avvenuta lo scorso 23.4.2014, si sottopone alla vostra cortese attenzione la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta ai sensi dell'art. 40 comma 3 *sexies* del d.lgs. 165/2001 e s.m.i..

ALLEGATO 1: Relazione illustrativa relativa all'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) per collaboratori esperti linguistici di madre lingua straniera.

ALLEGATO 2: Ipotesi di CCI siglata in data 23.4.2014.

Confidando che la presente relazione illustri compiutamente le vicende che hanno dato origine all'Ipotesi di CCI, si richiede il parere obbligatorio di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL vigente e si resta a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento necessario.

Restando in attesa di riscontro, porgo i più cordiali saluti.

Il Direttore amministrativo

Ines Fabbro

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA RELATIVA ALL' IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI MADRE LINGUA STRANIERA

Modulo 1

Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		23.4.2013
Periodo temporale di vigenza		dal 1.1.2011 al 31.12.2014
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p>Rettore prof. Angelo Riccaboni</p> <p>Direttore amministrativo dott.ssa Ines Fabbro</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <p>RSU</p> <p>FLC CGIL</p> <p>CISL UNIVERSITA'</p> <p>UIL-RUA Toscana</p> <p>CSA di CISAL</p> <p>CONFSAL- SNALS-CISAPUNI</p> <p>USB Pubblico impiego</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</p> <p>RSU</p> <p>FLC CGIL</p> <p>UIL-RUA Toscana</p>
Soggetti destinatari		Collaboratori ed Esperti linguistici di madre lingua straniera (CEL) di cui all'art. 51 del CCNL quadriennio 1994/1997, rimasto vigente.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Trattamento retributivo integrativo e alcuni aspetti del rapporto di lavoro della categoria (vedi art. 51 CCNL 1994-1997).
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	Non vi è costituzione di Fondo e quindi, preventivamente, non sono previsti controlli.
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di	

	inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	
Eventuali osservazioni		

Considerata la complessità della materia, sembra opportuno riassumere le vicende che storicamente, hanno interessato la figura professionale del Collaboratore ed Esperto linguistico.

1. Ricostruzione delle fonti che regolano i contratti dei CEL.

In origine con l'art. 28 del d.p.r. 382/1980 fu istituita la figura dei "lettori di madrelingua straniera" quale supporto "alle esercitazioni degli studenti che frequentano i corsi di lingue".

L'art. 4 della legge 236/1995, abrogando l'art. 28 del d.p.r. 382/1980, ha formalizzato e contrattualizzato collettivamente la figura dei "collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre - CEL"; in base a tale norma l'entità della retribuzione e il regime di impegno venivano stabiliti dal Consiglio di Amministrazione attraverso la contrattazione decentrata. Nello stesso articolo veniva concessa ai titolari di contratti di "lettore di madrelingua" ex d.p.r. 382/1980 la priorità nell'assunzione quali CEL, pur mantenendo i diritti acquisiti in relazione al precedente rapporto.

Il CCNL del comparto Università sottoscritto il 21 maggio 1996 (relativo al quadriennio normativo 1994-1997 e al biennio economico 1994 -1995) all'art. 51, dedicato ai CEL, individua chiaramente **le mansioni** (didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa con il funzionamento dei laboratori linguistici, nonché elaborazione e aggiornamento del materiale didattico) e **il relativo trattamento economico**, costituito dal trattamento fondamentale (parametrato a 500 ore annue di lavoro, che, a seguito degli aggiornamenti succedutesi nel tempo, è oggi pari a € 15.696,39 lordo/annuo lavoratore) e dal trattamento integrativo di Ateneo in base al seguente comma dell'art. 51: "Il trattamento fondamentale può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita".

Il contratto collettivo integrativo può prevedere sia la cadenza degli aumenti del trattamento integrativo, sia le modalità di valutazione.

Con il decreto legge 2/2004, convertito con modificazioni dalla legge 63/2004, emanato in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, viene riconosciuto ai "CEL-ex lettori di madrelingua straniera" di 6 università (tra queste non vi è l'Università di Siena) un trattamento economico corrispondente al ricercatore confermato a tempo definito per un impegno pieno fissato in 500 ore, escludendo formalmente ogni altra equiparazione al personale docente universitario.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con diverse pronunce, tra cui la nr. 21856 del 18 novembre 2004 e la nr. 5909 del 18 marzo 2005, ha esteso l'ambito di applicazione del d.l. 2/2004 a tutti gli appartenenti alla categoria dei "lettori di madrelingua straniera", ancorché non dipendenti da una delle università espressamente contemplate e ancorché divenuti collaboratori ed esperti linguistici", in ragione del fatto che "la pronuncia della Corte di Giustizia, n. 212/99 del 26 giugno 2001, ha valore di ulteriore fonte di diritto comunitario efficace "erga omnes".

La giurisprudenza amministrativa, in numerose sentenze (tra le altre, TAR Veneto, sez. I, n. 4445 del 20 dicembre 2004, TAR Toscana, Sez. I, n. 2981 del 20 giugno 2005, TAR Friuli Venezia Giulia, n. 176 del 9 marzo 2006, TAR Veneto, Sez. I, n. 2638 del 1 agosto 2007, Cons. Stato Sez. VI, n. 4554 del 22 settembre 2008), ha affermato la sostanziale equiparazione tra la figura dell'"ex lettore" e del "collaboratore ed esperto linguistico", poiché trattasi in entrambi i casi di attività didattica integrativa e di supporto agli insegnamenti linguistici.

L'art 26 della legge 240/2010, allo scopo di definire numerosi contenziosi in corso, specifica che ai "CEL-ex-lettori", viene attribuito il trattamento economico corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo definito, a far data dal primo incarico quali lettori.

Dall'ingresso nella qualifica dei CEL la retribuzione è determinata da quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, con l'aggiunta, nel caso in cui questa preveda una retribuzione inferiore rispetto a quanto percepito come "lettori equiparati sotto il profilo economico ai ricercatori confermati a tempo definito", della differenza corrispondente.

Riassumendo, le categorie oggi presenti nelle Università italiane possono essere:

- a) lettori che non sono confluiti nella categoria dei CEL;
- b) ex lettori confluiti nella categoria dei CEL;
- c) CEL assunti come tali a partire dal 1996.

Sotto il profilo retributivo i "lettori" (sub a) e gli "ex lettori" (sub b) confluiti nella categoria dei CEL hanno diritto a conservare, proporzionalmente alle ore di lavoro loro attribuite secondo il contratto individuale, il trattamento economico previsto per i "ricercatori confermati a tempo definito", sempre che questo sia superiore al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto Università e relativo CCI.

1.1 Natura del rapporto di lavoro.

La natura giuridica del rapporto di lavoro è stata chiarita sia dalle leggi succedutesi nel tempo, con alcune delle quali, come già esposto, è stata recepita la posizione della Corte di Giustizia europea, sia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università, che, a proposito del rapporto di lavoro dei CEL, prevede:

- a) che tale categoria fa parte del personale tecnico-amministrativo;
- b) che le loro mansioni consistono nella "collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per l'attività di didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici e elaborazione e aggiornamento del materiale didattico". Le attività dei CEL erano state descritte dal MIUR (prot. 2596 del 7 agosto 1998) come funzione nella c.d. didattica integrativa;
- c) che la remunerazione tabellare oraria è desumibile dal calcolo:

valore della retribuzione complessiva fondamentale per 500 ore / 500 = retribuzione oraria (1/500);

- d) che sono demandate al CCI l'individuazione del quantum del trattamento integrativo nonché le condizioni per l'attribuzione del trattamento stesso (esperienza e valutazione).

2. Disapplicazione del CCI deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2010.

Nell'anno 2010, dovendo procedere al rinnovo del CCI stipulato il 27 dicembre 2006, furono effettuati degli accertamenti dai quali emersero aspetti di illegittimità del contratto sottoscritto nel dicembre 2006 sotto il profilo della copertura finanziaria. L'allora direttore amministrativo convocò ripetute riunioni sindacali e incontri con i CEL per motivare le ragioni dell'impossibilità di continuare a corrispondere le cifre derivanti dal CCI, nullo per mancanza di copertura, e per addivenire ad un contratto integrativo sostenibile finanziariamente. A fronte della mancata accettazione della parte sindacale e dei CEL di ogni diminuzione del trattamento integrativo, e in considerazione del veto posto dai Revisori dei Conti di procedere ad un atto unilaterale, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 3 maggio 2010, al fine di non aggravare il già rilevante danno erariale accertato di cui sarebbe stato corresponsabile, deliberò di eliminare in toto il trattamento integrativo a partire dal maggio 2010. Il Consiglio in tale data impegnò altresì l'Amministrazione a cercare possibili soluzioni con le OO.SS. e con la RSU.

A seguito del venir meno a favore dei CEL della retribuzione integrativa prevista dal CCI considerato nullo dall'Amministrazione e a seguito dell'infruttuosità dei tentativi di stipulare un nuovo CCI, i collaboratori ed esperti linguistici hanno promosso ripetuti ricorsi avanti al Giudice del Lavoro di Siena per mantenere la retribuzione precedentemente goduta.

Le sentenze di primo grado, pur rilevando la nullità assoluta *ex tunc* del contratto integrativo (anche in virtù del fatto che già "l'art. 40, co. 3 del d.lgs. 165/2001, prima della riforma di cui al d.lgs. 150/2009, aveva previsto espressamente la nullità, l'inapplicabilità delle clausole della contrattazione integrativa comportanti oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione") hanno dichiarato "illegittima la sospensione del trattamento integrativo introdotto e attuato sin dal 2006, anche in regime di ultrattività contrattuale, benché inficiata di nullità, perché contrasta con fondamentali canoni di buona fede e di affidamento incolpevole del pubblico dipendente percettore di corrispettivi pur previsti da contratto illecito, [...] che si traduce ed estende al di là delle somme già erogate, anche in forza dell'art. 2126 c.c., in un principio di generale irriducibilità del trattamento economico in godimento". In sede di pronuncia su ricorso per decreto ingiuntivo il giudice invita, compatibilmente con le risorse disponibili, ad addivenire ad un nuovo contratto integrativo.

WF

Nei mesi successivi, dopo l'avvicendamento avvenuto nelle cariche di rettore e di direttore amministrativo, con il nuovo anno accademico 2010/2011, si sono svolti ulteriori incontri formali per la definizione di un nuovo contratto integrativo (20.12.2010, 14.2.2011, 21.2.2011, 14.3.2011, 4.4.2011, 6.4.2011). Non trovando una composizione dei reciproci interessi, l'Amministrazione ha proposto al Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2011 un atto unilaterale. Il Consiglio di amministrazione non ha approvato la linea proposta, insistendo nella decisione di mantenere solo il trattamento fondamentale.

Nel frattempo le sentenze di primo grado, nonché quelle in appello relative alle retribuzioni del 2010 hanno confermato la condanna dell'Ateneo al pagamento ai CEL dell'integrale trattamento retributivo previsto dal CCI del 27.12.2006. Per le sentenze già definite in appello è stato proposto, anche su suggerimento dell'Avvocatura dello Stato, ricorso in Cassazione. Il ricorso è ancora pendente.

Con la sentenza 1140 dell'8 ottobre 2013, il Tribunale di Firenze ha revocato, in riforma della sentenza n. 3/12 del Tribunale di Siena, i decreti ingiuntivi riguardanti 26 collaboratori linguistici per i mesi di retribuzione integrativa da gennaio a maggio 2011, accogliendo in pieno l'appello dell'Università e mutando quindi l'orientamento giurisprudenziale sul punto. La sentenza, in particolare, ha sancito l'inefficacia del CCI 2006, a partire dal 1 gennaio 2011, con conseguente declaratoria dell'insussistenza del diritto al trattamento integrativo oggetto della domanda proposta dai CEL.

Conseguentemente l'Ateneo ha recuperato le somme già liquidate a ciascun ricorrente in via ingiuntiva per il periodo oggetto della sentenza.

Una successiva sentenza – la n. 324 del 20.3.2014 – del Tribunale di Firenze ha ulteriormente confermato detto precedente interpretativo, accogliendo l'appello dell'Università avverso la sentenza n. 4/12 del Tribunale di Siena con revoca dei decreti ingiuntivi oggetto di causa, tra l'altro motivando la propria decisione in punto di inefficacia del CCI in modo chiaro ed esaustivo (vedi sentenza allegata).

3. La situazione attuale.

A seguito dei numerosi incontri sindacali succedutisi nei giorni 28.3.2012, 17.7.2013, 29.7.2013, 24.1.2014, 14.3.2014, 14.4.2014, il giorno 23.4.2014 è stata raggiunta un'intesa tra la Parte pubblica e la Parte sindacale che ha portato alla sottoscrizione della Ipotesi di contratto collettivo integrativo per i Collaboratori ed Esperti linguistici di madre lingua straniera. Tale accordo vede la luce a conclusione del lungo e travagliato periodo di confronto, talora anche aspro, che si è intrecciato con le vicende giudiziarie sopra esposte. Il costo in termini di impegno da parte dell'Amministrazione nel trovare possibili soluzioni è stato rilevante. Altrettanto cospicuo è stato il costo sopportato dall'Ateneo per il contenzioso.

A proposito del contenzioso è allo studio dell'Amministrazione, assistita dall'Avvocato distrettuale dello Stato di Firenze, un contratto-tipo individuale di transazione che ha come oggetto la rinuncia al contenzioso da parte dei CEL con impegno a restituire, secondo una rateizzazione predeterminata, quanto dovuto all'Ateneo.

Detto atto transattivo sarà stipulato innanzi all'Ufficio del Lavoro competente.

4. Analisi del CCI.

Ciò premesso, il risultato raggiunto con la sigla dell'ipotesi di CCI che si sottopone ora all'esame del Collegio ha, tra gli altri vantaggi, quello di ristabilire un clima relazionale sereno con i Collaboratori ed Esperti linguistici, la cui funzione è sempre più determinante nel processo di internazionalizzazione dell'Ateneo. Inoltre, riduce notevolmente gli oneri per le attività di ufficio connesse con la gestione di tali figure professionali.

In particolare, sotto il profilo tecnico e contabile, il CCI presenta due novità:

- a) il parametro di riferimento retributivo è quello del ricercatore confermato a tempo definito, con una riduzione cospicua della parte integrativa dello stipendio, fermo il tabellare.
- b) Secondo il precedente CCI nullo, gli aumenti del trattamento integrativo (allora calcolato in funzione del raggiungimento dello stipendio annuale del ricercatore confermato a tempo pieno) erano effettuati ogni due anni, previo accertamento del corretto svolgimento dei compiti assegnati, a partire da una sorta di "ricostruzione di carriera" con la quale si riconosceva una esperienza pregressa di otto anni al massimo. In realtà, tale meccanismo, mediante il quale si partiva con 4 bienni di aumento al massimo, è proprio della carriera dei ricercatori e dei professori (N.B.: meccanismo bloccato a partire dal 2011 per tutti in base al d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010). Per i CEL non è preclusa invece la possibilità di riconoscere, fino al 2010, l'intera esperienza acquisita nella stessa funzione (anche come lettori). Per questo motivo, l'ipotesi di CCI prevede che, per i casi di CEL con esperienza pregressa superiore agli otto anni, tale esperienza venga riconosciuta entro la data del 31.12.2010, sempre con riferimento al trattamento economico dei ricercatori confermati a tempo definito.

IF

5. Il trattamento economico del personale CEL previsto dall'ipotesi di CCI.

5.1. Il riconoscimento dell'esperienza acquisita ai fini dell'inquadramento nelle fasce retributive.

Il trattamento economico integrativo del personale CEL, oggetto dell'ipotesi del contratto collettivo integrativo, è determinato avendo come parametro economico di riferimento per la complessiva retribuzione lorda dei CEL (fondamentale e integrativa) la retribuzione annua lorda del ricercatore confermato a tempo definito con esperienza acquisita al 31.12.2010.

E' previsto che, in prima applicazione, ai fini dell'esperienza acquisita vengano considerati utili i periodi di servizio svolti al 31.12.2010 presso l'Università di Siena o altre Università in qualità di CEL o ex lettore di lingua straniera. Tale riconoscimento comporta in alcuni casi una nuova collocazione nelle fasce retributive biennali riportate nella Tabella 1).

Tabella 1 – Valori Lordo Lavoratore annuo fino al 31.12.2010.

COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3	COLONNA 4
Fasce retributive	Trattamento fondamentale CEL (compresa tredicesima), CCNL biennio economico 2008/2009	Trattamento Integrativo annuo lordo spettante	Totale complessivo annuo
0	15.696,39	9.621,48	25.317,87
1	15.696,39	10.816,84	26.513,23
2	15.696,39	12.012,19	27.708,58
3	15.696,39	13.207,55	28.903,94
4	15.696,39	14.402,90	30.099,29
5	15.696,39	15.598,26	31.294,65
6	15.696,39	16.793,61	32.490,00
7	15.696,39	17.346,46	33.042,85
8	15.696,39	17.899,32	33.595,71
9	15.696,39	18.452,17	34.148,56
10	15.696,39	19.005,02	34.701,41
11	15.696,39	19.557,87	35.254,26
12	15.696,39	20.110,72	35.807,11
13	15.696,39	20.663,57	36.359,96
14	15.696,39	21.216,43	36.912,82
15	15.696,39	21.769,28	37.465,67
16	15.696,39	22.322,13	38.018,52
17	15.696,39	22.874,98	38.571,37
18	15.696,39	23.427,83	39.124,22
19	15.696,39	23.980,68	39.677,07
20	15.696,39	24.533,53	40.229,92
21	15.696,39	25.086,39	40.782,78
22	15.696,39	25.639,24	41.335,63

N.B.: Allo stato attuale, il personale CEL in servizio, risulterà collocabile al massimo nella fascia n. 16.

5.2. Gli aumenti contrattuali e la determinazione dell'importo orario complessivo.

L'esperienza acquisita successivamente al 1.1.2011 dal personale CEL è riconosciuta attribuendo un aumento retributivo biennale a fronte della verifica della produttività valutata sulla base delle attività indicate nel registro individuale in rapporto agli obblighi contrattuali. La positiva valutazione, produce un aumento, (attualmente ai soli fini giuridici vedi successivo punto 3), della retribuzione integrativa **pari al 2% del trattamento integrativo maturato nel biennio precedente.**

Una volta determinata la fascia retributiva dei 45 collaboratori ed esperti linguistici in servizio al 31.12.2010 viene determinato il valore rispettivo del trattamento economico complessivo composto dal trattamento economico fondamentale, come determinato dalla tabella C del CCNL 2006-2009 comparto università - biennio 2008-2009, e dal trattamento integrativo spettante in base alla fascia di attribuzione risultante dalla tabella 1) del CCI in esame.

Una volta determinati i valori di trattamento integrativo corrispondenti a ciascuna fascia è possibile determinare l'importo orario lordo lavoratore complessivo:

Tabella 2 – Valori lordo dipendente

Trattamento orario complessivo per 500 ore				
A	B	C	D	E
Fasce retributive	Trattamento integrativo annuo lordo dipendente	Trattamento integrativo orario, lordo dipendente	Trattamento fondamentale orario, lordo dipendente	Trattamento complessivo orario, lordo dipendente (C+D)
0	9.621,48	19,24	31,39	50,63
1	10.816,84	21,63	31,39	53,02
2	12.012,19	24,02	31,39	55,41
3	13.207,55	26,42	31,39	57,81
4	14.402,90	28,81	31,39	60,20
5	15.598,26	31,20	31,39	62,59
6	16.793,61	33,59	31,39	64,98
7	17.346,46	34,69	31,39	66,08
8	17.899,32	35,80	31,39	67,19
9	18.452,17	36,90	31,39	68,29
10	19.005,02	38,01	31,39	69,40
11	19.557,87	39,12	31,39	70,51
12	20.110,72	40,22	31,39	71,61
13	20.663,57	41,33	31,39	72,72
14	21.216,43	42,43	31,39	73,82
15	21.769,28	43,54	31,39	74,93
16	22.322,13	44,64	31,39	76,03
17	22.874,98	45,75	31,39	77,14
18	23.427,83	46,86	31,39	78,25
19	23.980,68	47,96	31,39	79,35
20	24.533,53	49,07	31,39	80,46
21	25.086,39	50,17	31,39	81,56
22	25.639,24	51,28	31,39	82,67

La retribuzione oraria complessiva è utilizzata per determinare la retribuzione del contratto individuale a seconda dell'impegno orario di ciascuno.

N.B.: l'impegno individuale non può essere inferiore a 250 ore / anno.

6. Monitoraggio del costo del CCI.

Stante il blocco degli incrementi retributivi, ai sensi del d.l. 78/2010 conv. con la l. 122/2010, per gli anni **2011-2012-2013-2014** la spesa complessiva annua del CCI lordo lavoratore è pari a € **1.376.218,53** (pari ad € 1.906.145,01 lordo datore).

Al fine di monitorare il costo ipotetico del CCI nel quadriennio di riferimento del contratto stesso e di determinare la spesa che l'Ateneo affronterebbe nel caso di sblocco della contrattazione collettiva nell'anno 2015, è stata calcolata una proiezione della spesa complessiva, di cui si riporta uno schema riepilogativo:

	Lordo lavoratore €	Lordo datore €	Totale CEL interessati all'incremento
2010	1.376.218,53	1.906.145,01	-
2011	1.388.477,83	1.922.927,49	20
2012	1.342.548,10	1.860.748,73	24
2013	1.286.668,93	1.785.104,55	18
2014	1.294.055,91	1.795.292,23	23
2015	1.299.531,27	1.802.871,69	18

I valori decrescenti della spesa sono da imputarsi alle cessazioni che sono avvenute in numero di due nel 2011 e di due nel 2012 (nella proiezione la spesa contempla la presenza in servizio per l'intero anno di riferimento anche per i cessati e le previste cessazioni; quindi le proiezioni sono lievemente sovrastimate).

Si evidenzia che nella tabella sopra riportata relativa al costo del contratto collettivo integrativo è compreso il trattamento economico fondamentale che l'Ateneo sarebbe comunque tenuto a sostenere indipendentemente dalla applicazione del CCI (cfr. allegato a).

L'economia derivante dall'applicazione del d.l. 78/2010, può essere così rappresentata:

	Spesa complessiva CCI (lordo datore) con blocco d.l. 78/2010 €	Spesa complessiva CCI (lordo datore) senza blocco d.l. 78/2010 €	Economia di spesa €
2011	1.906.145,01	-1.922.927,49	-16.782,48
2012	1.842.681,96	-1.860.748,73	-18.066,77
2013	1.760.400,65	-1.785.104,55	-24.703,90
2014	1.760.400,65	-1.795.292,23	-34.891,58

(Per il dettaglio sulla spesa complessiva CCI -lordo datore- con blocco d.l. 78/2010, cfr. allegato b).

Per quanto concerne la dichiarazione apposta al verbale dell'incontro con le OO.SS. e RSU in data 23.4.2014 dalla sigla CISL Università, che recita:

“La Federazione Cisl-Università, pur manifestando forti preoccupazioni per la mancata stipula ad oggi del CCI dei CEL, rappresenta perplessità circa la formulazione dell'art. 4 dell'Ipotesi proposta in ordine a profili di possibile difformità dal quadro normativo vigente specie con riferimento all'art. 9 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni e alle possibilità negoziali demandate dal CCNL alla contrattazione integrativa.

Per tale ragione la Federazione CISL Università ritiene di non poter sottoscrivere l'ipotesi sottoposta.

Si ritiene di dover chiedere all'Ateneo di acquisire nel merito apposito parere dell'IGOP e del Dipartimento della funzione pubblica, prima di dare attuazione al CCI in caso di sottoscrizione da parte delle altre OO.SS. e della RSU."

si ritiene opportuno svolgere il seguente ragionamento.

Dalla formulazione della dichiarazione a verbale si evince un dubbio circa la conformità del trattamento economico complessivo definito nel CCI rispetto a quello spettante per l'anno 2010, nonché sulla invarianza dei trattamenti retributivi nel quadriennio di valenza delle disposizioni contenute nell'art. 9.

Per quanto concerne il primo problema si fa presente che nel caso di Siena, il trattamento economico complessivo dei CEL è stato quello tabellare (art. 51 CCNL 1994/1997 e modifiche successive: € 15.696,39 per 500 ore di lavoro), la tredicesima mensilità di detto trattamento indebitamente conferito e un trattamento integrativo definito per sentenza dal Giudice del Lavoro, confermata in appello, tale da configurare una equiparazione allo stipendio complessivo del ricercatore a tempo pieno.

Non vi è dubbio che il trattamento economico complessivo stabilito dall'ipotesi di CCI sarà inferiore a quanto disposto dal Giudice sulla retribuzione del 2010.

Riportando, infatti, le somme liquidate in sede giudiziale all'esercizio di competenza, si evince che, tra quanto liquidato come solo stipendio integrativo e tredicesima non dovuta, nel 2011 la spesa è stata di circa € 1.411.170,52 lordo ente; a parte è stato liquidato l'importo di € 917.605,42 lordo ente per stipendio tabellare già depurato dalla tredicesima. In futuro verrà liquidata per stipendio tabellare la stessa cifra dell'anno 2011 (che andrà riducendosi per i pensionamenti) e, per trattamento integrativo, circa € 988.539,59 lordo ente per cui la somma da recuperare, parametrandola al 2011, è di circa € 422.000/anno.

La seconda questione riguarda l'invarianza del trattamento economico complessivo nel quadriennio 2011/2014. Essa è prevista nel contratto all'art. 4, comma 9.

Per quanto concerne le modalità di valutazione della produttività con cadenza biennale per l'attribuzione degli aumenti del trattamento integrativo del singolo dipendente, non si ritiene leso il principio di selettività.

7. Verifica delle disponibilità dell'Amministrazione ai fini della copertura del costo del CCI.

Nel bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2014 risulta una previsione di spesa per il trattamento economico dei CEL pari a € 1.736.355,94. Tale importo è il frutto di una previsione effettuata, in assenza di contratto integrativo, così ripartita:

- alla voce di bilancio CA.C. 01.04.01.06 "Competenze fisse ai esperti linguistici a tempo indeterminato" risulta iscritta la somma di € 1.267.565,44 lordo beneficiario;
- alla voce di bilancio CA.C. 01.04.01.10 "Oneri previdenziali a carico Ente su competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato" gli oneri datore risultano iscritti per una somma pari a € 328.897,46;
- alla voce di bilancio CA.C. 04.02.01.20 "Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato" l'importo iscritto è pari a € 106.893,04;
- alla voce di bilancio CA.C. 04.02.08.01 "Accantonamento T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici" l'importo iscritto è pari a € 33.000,00.

La residua somma di circa € 24.000 troverà copertura a seguito dello storno della corrispondente somma dalla voce di bilancio CA.C. 04.03.06.01 "Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli".

Tanto si illustra con piena disponibilità a fornire ulteriori tabelle esplicative, chiarimenti o risposte a eventuali osservazioni.

La complessità della materia e l'evoluzione nel tempo del trattamento della categoria CEL non ha facilitato la conclusione dell'accordo ora sottoposto all'accertamento di competenza di codesto Collegio.



